

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 8

Adunanza 24 febbraio 2004

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio della
Provincia il19 MAR. 2004.....
Compreso nell'elenco trasmesso al Capigruppo
Diventa esecutiva per decorrenza dal termine,
ai sensi dell'art. 134, Co. 3, D. Lgs. 18/02/2000, n° 267

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CAVOUR - VARIANTE PARZIALE N. 3
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 167 - 49469/2004

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Funzionario
(Mariano Bressa)

Sono assenti gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI e MARCO BELLION.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Cavour risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 64 - 40945 del 7/02/1985 e di successive varianti, approvate con deliberazioni GR. n. 63 - 03576 del 10/11/1991 e n. 9 - 02202 del 12/02/2001;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 2 del 03/02/2003, la Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 72 del 27/12/2003, la Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, inviata alla Provincia, in data 12/01/2004, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; ha integrato la documentazione in data 18/02/2004, con la trasmissione di un parere legale (in merito ad uno degli interventi proposti) e della Tav. n. 3.2;

considerato che al Comune di Cavour sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 5.043 nel 1971, 5.085 abitanti nel 1981, 5.226 abitanti nel 1991; 5.286 nel 2001 dato che conferma un andamento demografico pressoché costante;

- superficie territoriale di 4.900 ettari di pianura. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 689 ettari appartengono alla Classe I[^] e 2.781 alla Classe II[^], complessivamente rappresentano circa il 71% dell'intero territorio comunale, denotandone l'eccellente vocazione agricola. È altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 27 ettari;
- risulta compreso nel Circondario di Pinerolo, Sub-ambito "Area Vigone", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- è individuato dal P.T.C. come capoluogo del bacino produttivo marginale dell'area afferente;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla ex S.S. n. 589 (ora di interesse provinciale) e dalle Strade Provinciali n. 152, n. 154 e n. 156;
 - è interessato da un progetto per un tratto di nuova viabilità - Circonvallazione del Centro storico;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Chisone, Pellice, Cantogno, Chiamogna, Grana di Bagnolo e dal Rio Marone, compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.); per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Rio Secco, Bealera Via Vecchia, Rio Strepissone Bianco;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 1.011 ettari di aree inondabili, con tempo di ritorno compreso tra 25 e 50 anni;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 1.130 ettari (pari al 23% circa dell'intero territorio comunale) nonché la previsione di un "limite di progetto", con una lunghezza pari a circa 9.000 m;
- tutela ambientale:
 - è interessato dall'Area Protetta Regionale Istituita: "Riserva Naturale Speciale della Rocca di Cavour" sul quale insiste anche il Biotopo Comunitario - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10001 della "Rocca di Cavour";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 72/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, finalizzati:

- al potenziamento di una attività di ristorazione esistente;
- alla realizzazione di un campo da golf a nove buche, al fine di perseguire gli obiettivi della valorizzazione turistica del Comune e dell'evento olimpico "Torino 2006", nell'intenzione di consolidare e mantenere il tessuto produttivo e gli addetti in esso occupati;
- al recepimento, a livello normativo, un articolo delle N.d.A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

rilevato che il Comune di Cavour, con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modificazioni, normative e cartografiche, riassumibili come segue:

- l'ampliamento, pari a mc 700, di un'attività di ristorazione esistente, restando invariati gli altri parametri urbanistici della area di completamento "RC6";
- modifica di destinazione della zona "CP2", già inserita nel P.R.G.C. vigente ed attualmente destinata ad attività ricreative sportive con mezzi fuoristrada. La variante propone la modifica di destinazione in attività ricreative e sportive, per consentire la realizzazione del campo da golf a nove buche e delle strutture necessarie alla sua fruizione (club house, locale accoglienza, ufficio, bar, spogliatoi, servizi igienici, locale ricovero attrezzi e tettoie aperte per postazioni per battitori liberi), per una superficie coperta massima pari a mq 300 e una cubatura di mc 700;
- il recepimento, dell'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (P.A.I.), disciplinante gli interventi ammessi nella Fascia "B";
- contestualmente, al fine di rispettare i parametri di Variante parziale, previsti dalla vigente normativa, viene ridotta la cubatura, realizzabile in zona "R15" (centro storico - isolato 15) di circa mc 1.750, in considerazione anche della difficoltà di inserire un tale ampliamento in una zona sensibile come il centro storico. Viene altresì modificato l'articolo n. 14 "agglomerati urbani di antica formazione (centro storico) - zona normativa R" delle N.d.A. del P.R.G.C., prevedendo la possibilità di ampliamento delle volumetrie chiuse esistenti in misura del 10%, anziché del 50%, recuperare così la restante volumetria, da destinare alle attività oggetto della presente variante;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 26/02/2004;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 19/02/2004;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni, con le quali:

- con riferimento alla proposta di realizzazione di un campo da golf, si rileva che la documentazione allegata alla Variante è priva della Tav. n. 3.2 (richiamata dalla "Relazione Illustrativa" e dalle "Norme di Attuazione") indispensabile per consentire una corretta individuazione dell'area per attività ricreative e sportive "CP2"; la suddetta tavola dovrà essere formalmente adottata con la deliberazione di approvazione definitiva. La Variante in esame, pertanto, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n.

Il Funzionario Amministrativo

(Mariagrazia Bellina)

12/PET del 05/08/1998. Si ricorda che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;

- con riferimento all'area "CP2", si riscontra (dalla documentazione integrativa di carattere informale trasmessa) che la sua collocazione ricade all'interno della fascia "B" del Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (P.A.I.). La Variante in esame, assimila la struttura proposta ad un "complesso ricettivo all'aperto", ammesso in fascia "B" dall'art. 30 delle N.d.A. del P.A.I., previo studi preliminari di "... compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente". Alla Variante non risultano allegati studi ed approfondimenti di carattere geologico che consentano di valutare la congruità dell'intervento. Si fa presente, inoltre, la normativa regionale in materia, per quanto attiene i campeggi, ne ".... esclude la realizzazione in aree classificate nelle Classi terze ..." ai sensi della Circ. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP;
- si rileva, infine, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

Si invita, pertanto, l'Amministrazione Comunale di Cavour, a sanare le carenze soprarichiamate, per non incorrere in ulteriori possibili profili di illegittimità;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Cavour, adottato con deliberazione C.C. n. 72 del 27/12/2003, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che con separato provvedimento, al quale si rimanda, vengono formulate le osservazioni riassunte in premessa;
3. di trasmettere al Comune di Cavour la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso